



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

6. La Santità die N. S. &c. Edictum pro puellis recipientibus subsidia
dotalia à locis piis interdicitur, ne sericis vestibus, aut aliis sumptuosis
ornamentis utantur sub pœna privationis ejusmodi ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

detta la prima Messa si celebrano anche l'altre due nell'istessa notte, il che essendo contro la Rubrica del Messale Romano *de hora celebrandi Missam*, e contro i replicati Decreti della Sacra Congregazione de Riti emanati sotto li 7. Dicembre 1641., sotto li 9. Agosto 1653., ed in una *Pisaren.* 20. Aprilis 1664. e successivamente ingiunta l'esecuzione di detti Decreti dalla Sagra Congregazione della Visita Apostolica sotto li 7. del corrente mese. Però ordiniamo che in tutte le Chiese Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Parocchiali, Nazionali, Regolari dell'uno, e l'altro sesso, ed altre di quest'Alma Città, in qualsivoglia modo privilegiate, si osservino inviolabilmente li detti Decreti in modo, che eccetto la prima Messa da dirsi (dove però è solito) dopo la mezza notte, non si possano celebrare l'altre due, se non nell'ora prescritta dalla detta Rubrica, e dalli nostri Editi. Di più non si permetta in conto alcuno, che li Fedeli si comunichino nell'istessa notte, e ciò per evitar l'inconvenienti, potendo soddisfare alla loro divozione nel giorno del S. Natale, sotto pena in caso di contravvenzione di ciascheduna delle cose sudette di privazione dell'Ufficio alli Superiori, Officiali, e Ministri delle Chiese, ed altre à nostro arbitrio, e li Sacerdoti, che celebreranno, ò che amministreranno il Santo Sacramento dell'Eucaristia faranno da Noi sospesi per venti giorni à Divinis, tutte volte ci costerà la trasgressione. Dato in Roma dalla nostra solita residenza questo dì 18. Dicembre 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

VI.

EDICTUM

Quo Puellis recipientibus subsidia dotalia à locis piis interdicitur, ne feris vestibus, aut aliis sumptuosis ornamentis utantur sub poena privationis ejusmodi subsidiorum.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

LA Santità di N.S. non contenta di avere incaricato con replicati avvisi in occasione del presente Guibileo alli Predicatori, Missionarii, Confessori, ed altri Operarii Evangelici di acutamente riprendere le pompe vane, e gl'ornamenti indecenti delle Donne, riflettendo, che con molto maggior ragione sono biasime voli tali pompe nelle Zitelle nubili, e particolarmente in quelle, che sono povere, e di mediocre condizione, alle quali sogliono distribuirsi li sussidii dotali da diverse Confraternite, e luoghi Pii di quest'Alma Città, e perciò volendo onninamente provvedere, che tali sussidii dotali in vece di rimedio al bisogno, non servino di fomento al lusso, ed alla vanità; coll'oracolo della sua viva voce datoci à bocca, incedendo ad una simile provvisione presa dalla san. mem. d'Innocenzo XI. ordina, e commanda.

Che le Zitelle, che pretenderanno di essere ammesse alle doti, e sussidii dotali di qualsivoglia Archiconfraternità, Congregazione, Compagnia, ò altro luogo Pio, non usino abiti di seta nè sopra, nè sotto, merletti, ò ricami di qualsivoglia sorte, e materia; ma vestino puramente, e propriamente di lana, tanto d'inverno, quanto d'estate, sotto pena di essere rese inabili, ed in-

capaci di conseguire le dette doti, ò sussidii, ogni volta che nella forma da esprimersi qui sotto, conti aver portato altra sorte di abiti, che di lana, ò usato garnizone di merletti, o ricami.

Che all'istesso modo positivo di vestire di lana siano tenute quelle Zitelle, che avessero di già avuta qualche dote, ò sussidio dotale, benchè per anco non abbiano preso marito, sotto la pena non solamente di essere inabili à conseguire altre doti, mà di perdere quelle, che haveffero ottenute.

Che quelle Zitelle, che con l'ajuto di dette doti, e sussidii dal dì della pubblicazione del presente Editto in avvenire si maritaranno, non possano, nè anco dopo maritate, vestir seta, nè portar guarnimenti di merletti, ò ricami, come sopra, e molto meno abbigliamenti, e ornamenti di gioje, oro, ed argento, che tutti assieme passino il valore di scudi venticinque; altrimenti in caso di contravvenzione, incorrano esse, e li loro mariti nella pena della privazione delle medesime doti, e sussidii, quali perciò debano devolvere, e ricadere all'istesse Archiconfraternità, Congregazioni, Compagnie, ed altri luoghi Pii, dedotta la porzione del Denunciatore, in caso di denuncia, come appresso si dirà, con precedente dichiarazione, e pronuncia per via sommaria, e provata solo la verità del fatto dal nostro Tribunale, tolta ogni appellazione, ò ricorso, per esser di nuovo applicate à beneficio di altre, che con modestia, ed ubbidienza ne siano meritevoli.

Ed accioche si procuri più efficacemente la puntuale osservanza del presente Editto, oltre il carico, che la Santità Sua strettamente ne ingiunge al zelo, ed alla vigilanza de' Signori Cardinali Protettori, Primicerii, Prelati, Guardiani, ed altri Officiali, e Ministri delle sudette Archiconfraternità, Congregazioni, Compagnie, ed altri luoghi Pii, espressamente commanda, che alli requisiti necessarii à ciascheduna Zitella per conseguire le doti si aggiunga l'attestazione del proprio Paroco da darli gratis, che abbia ubbidito al presente Editto, offerendosi in oltre al Denunciatore, che darà notizia, e prove sufficienti di detta contravvenzione nelle Maritate, come sopra, (e farà tenere segreto) la decima parte della quantità, ò capitale di esse doti, e sussidii dotali, che devolveranno, e ricaderanno per la detta contravvenzione.

Volendo, che il presente Editto pubblicato, ed affisso, che farà ne i luoghi soliti obblighi qualsivoglia persona, come se fusse stato personalmente presentano, ed intimato. Dato in Roma dalla nostra solita residenza questo dì primo Febbrao 1703.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

EDICTUM

VII.

Quo plura statuuntur de Cæmeteriis, in quibus Sanctorum Martyrum corpora condita sunt.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

BEnche da Noi altre volte, e da nostri Predecessori sia stato sufficientemente provveduto, che non si potesse da alcuna Persona entrare nelle Catacombe, ò Cimiteri di Roma, e suo Terriorio, e da quelli estrarre Reliquie; nondimeno vedendosi per esperienza, che molti con-